

FISCO

Lo spesometro monitora anche le operazioni con l'estero

Spesometro, transazioni estere al setaccio

Nel quadro «SE» si indicano le operazioni rilevanti con soggetti Ue o extra-Ue rimaste fuori dagli Intra

SENZA DUPLICAZIONI

Vanno indicati soltanto gli acquisti di servizi e di beni che non risultano già noti all'amministrazione finanziaria

L'ALTRO INVIO

Soggette all'obbligo anche le somme versate da familiari
Imprese individuali e piccole società non si sottraggono alle regole

SE MANCANO I DATI

Il quadro FR va utilizzato quando la fattura è illeggibile o comunque non è possibile identificare la controparte estera

Giacomo Albano
Valentina Casale
Emma Greco

Cominciamo dal caso concreto: la perizia prestata da una società immobiliare parigina al proprietario di un albergo a Firenze è un'operazione da riportare nella comunicazione polivalente e non negli elenchi Intrastat.

In prima battuta, poiché l'immobile è sito nel territorio italiano, la relativa peri-

zia - che è stata resa dal prestatore francese - è rilevante ai fini dell'Iva in Italia in base all'articolo 7-quater del Dpr 633/1972 (decreto Iva). Tuttavia, dal momento che l'operazione non è soggetta alle regole generali di tassazione dei servizi disciplinate dall'articolo 7-ter della norma Iva, la stessa non va dichiarata nei modelli Intrastat bensì, appunto, nel modello di comunicazione polivalente.

I quadri SE e FR

È vero che le istruzioni al quadro SE effettivamente richiedono unicamente la comunicazione delle prestazioni di servizio documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari. Tuttavia, l'agenzia delle Entrate - con

le risposte pubblicate lo scorso 19 novembre sul proprio sito - ha chiarito (risposta al quesito n. 6 delle "Faq") che nel quadro SE vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con soggetti non residenti, siano essi comunitari oppure extracomunitari, a condizione che tali operazioni siano rilevanti ai fini Iva in Italia e non costituiscono importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Il lettore, qualora abbia ricevuto dal fornitore france-



se una fattura completa di tutte le informazioni necessarie, dovrà pertanto comunicare la fattura estera nel quadro SE. Il quadro FR dev'essere compilato solo se si verifica una situazione di impossibilità di identificazione della controparte estera, ad esempio nel caso che la fattura risulti illeggibile oppure contenga dati formalmente non utilizzabili: in tale circostanza andrà comunicata la sola autofattura nel quadro FR (risposta al quesito n. 4 delle Faq).

In forma analitica

Nella predisposizione dello spesometro in forma analitica, gli acquisti effettuati da non residenti andranno pertanto riportati in un quadro (vale a dire nel quadro SE) oppure nell'altro (FR) a seconda che l'acquirente sia in possesso o meno degli elementi identificativi del fornitore non residente.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre (con la risposta che è stata fornita al quesito n. 6 delle Faq) che in entrambi i quadri devono essere riportati non solo gli acquisti di servizi, ma anche quelli di beni (ovviamente, di quelli che non risultino già noti all'amministrazione finanziaria, come, per esempio, le importazioni e gli acquisti intracomunitari).

Le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non residenti andranno invece esposte nel quadro FN, con esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intra-stat; si dovranno, inoltre, riportare le operazioni non documentate da fattura che sia-

no state effettuate in Italia nei confronti di clienti Ue ed extra-Ue.

Nella casella "autofattura" del quadro FE andranno indicate le autofatture (dal lato della vendita) che sono state emesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto Iva per acquisti da soggetti non residenti.

In forma aggregata

Per chi intende - invece - procedere alla presentazione dello spesometro in forma aggregata, il quadro interessato dalle operazioni con soggetti non residenti è il BL, nel quale dovrà essere barrato il flag "acquisti da soggetti non residenti" per riportare l'acquisto di beni e servizi, e quello "operazioni con soggetti non residenti" per indicare le operazioni attive.

Particolare attenzione va prestata alle note di variazione relative alle operazioni con soggetti non residenti. Mentre nello spesometro in forma analitica (quadri FN ed SE) le note di variazione non sono oggetto di comunicazione, nella compilazione in forma aggregata (quadro BL) va riportato il totale delle note di variazione, sia a debito che a credito, per la controparte.

L'individuazione della controparte non dipende dalla sezione del registro Iva: deve sempre intendersi come controparte del soggetto che presenta lo spesometro.

Casi di esclusione

Non tutte le operazioni con l'estero sono oggetto di comunicazione. Sono infatti escluse:

❶ le operazioni già conosciute dal Fisco;

❷ le operazioni fuori campo Iva.

Un principio cardine per la predisposizione dello spesometro - che risulta applicabile a tutte le operazioni, con soggetti residenti o non residenti - consiste nel fatto che devono essere comunicate unicamente le transazioni che non siano già monitorate dall'amministrazione finanziaria. In particolare, non sono oggetto di comunicazione le importazioni, le esportazioni documentate da bolletta doganale, le operazioni intracomunitarie già acquisite attraverso i modelli Intra, le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori black list, quelle che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria secondo l'articolo 7 del Dpr 605/1973 (ad esempio, le operazioni relative alle utenze), le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate nei confronti di contribuenti che non sono soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Resta inteso, poi, che sono oggetto di comunicazione solo le operazioni rilevanti ai fini Iva: deve, pertanto, trattarsi di operazioni imponibili, non imponibili o esenti per cui sussista l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'ammontare. Di conseguenza, si prevede l'esonero nei confronti di tutte le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Le tappe per la compilazione

1 IL PERIODO DI RIFERIMENTO

- Lo spesometro è presentato annualmente. La prima informazione richiesta nel frontespizio del modello è l'**anno** a cui la comunicazione si riferisce
- Come chiarito nelle istruzioni di compilazione, il termine di scadenza per l'invio della comunicazione, diversificato a seconda della **periodicità mensile o trimestrale** delle liquidazioni Iva, deve essere verificato in base alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello

2 COMUNICAZIONE: LA TIPOLOGIA

- Va indicato il tipo di comunicazione che si trasmette, scegliendo tra comunicazione **ordinaria** (inviata nei termini di legge), **sostitutiva** o di **annullamento**. Nei casi di sostitutiva o annullamento, va indicato il protocollo telematico da annullare o sostituire
- Si può trasmettere – senza incorrere in **sanzioni** – una nuova comunicazione, in sostituzione di quella originaria, al fine di correggere eventuali errori od omissioni, a patto che faccia riferimento al medesimo periodo e sia inviata entro un anno dal termine ordinario di scadenza

3 COMUNICAZIONE: IL FORMATO

- All'interno del frontespizio della comunicazione è necessario selezionare l'opzione che definisce la modalità di esposizione dei dati delle operazioni, in **forma analitica** o in **forma aggregata**
- L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione. Inoltre, tale scelta resta vincolante anche per l'eventuale successivo invio di una comunicazione sostitutiva, o di annullamento di quella precedentemente inviata

4 I QUADRI COMPILATI

- Una volta scelto il formato della comunicazione, è necessario **indicare i quadri compilati**, coerentemente con la scelta di comunicare i dati in forma analitica o aggregata
- Si intendono compilati i quadri in cui è stata immessa **almeno un'operazione**. Inoltre, la descrizione sintetica riportata a margine di ciascuna casella corrisponde ai diversi quadri che compongono il modello di comunicazione polivalente (ad esempio, va barrata la prima casella della sezione se il contribuente compila il quadro FA sulle operazioni documentate da fattura)

5 I DATI DEI SOGGETTI

- Obbligati alla presentazione sono tutti i **soggetti passivi Iva** (persone fisiche e giuridiche, inclusi soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale o si siano identificati direttamente in Italia) che abbiano posto in essere **operazioni rilevanti** ai fini Iva
- Il soggetto obbligato deve indicare i suoi dati identificativi nel corretto riquadro in ragione del suo status
- Se la trasmissione telematica avviene a opera di un intermediario, è necessario indicarlo nel riquadro
- Il modello **non va firmato**

IL QUESITO



Tra i miei clienti c'è un anche un imprenditore, proprietario di un hotel di charme a Firenze. A ottobre 2012 ha chiesto a una società immobiliare, con sede a Parigi, una perizia sull'immobile in prospettiva di un disinvestimento. Non ho riportato l'operazione negli elenchi Intrastat, poiché non rientra tra quelle "generiche". Confermata la correttezza di tale comportamento, per compilare lo spesometro in forma analitica, dove deve essere riportata questa transazione? Secondo le istruzioni, nel quadro SE, relativo agli acquisti da non residenti, vanno indicate solo le prestazioni di servizio ricevute da soggetti extracomunitari, mentre il fornitore ha sede a Parigi. È corretto, allora indicarla nel quadro FR alla casella «autofattura»?

M.S. - FIRENZE

6 QUADRO RIEPILOGATIVO

- Al termine della compilazione dei singoli quadri, è necessario compilare anche il **quadro TA**, contenente un riepilogo delle operazioni oggetto di comunicazione. Per i quadri in forma aggregata, il riepilogo conteggia il numero delle fatture o delle note di variazione emesse o ricevute
- Per il quadro BL, il riepilogo è distinto in: ❶ numero controparti operazioni black list; ❷ numero controparti non residenti; ❸ numero controparti non residenti da cui si sono acquistati servizi. Nello spesometro, non sarà riportata alcuna informazione nella prima delle suddette caselle

7 INVIO TELEMATICO

- Per il buon esito della trasmissione telematica, lo spesometro va predisposto secondo il **tracciato record** allegato al provvedimento del direttore delle Entrate del 2 agosto 2013 e successive integrazioni
- È necessario ottenere la **ricevuta** attestante l'avvenuta acquisizione del Modello da parte dell'Agenzia delle Entrate, che il contribuente dovrà aver cura di conservare
- Lo spesometro potrà essere conservato anche su **supporto informatico**, a condizione che venga esibito in caso di richiesta dell'Amministrazione finanziaria

LA DATA CHIAVE



LE PROSSIME SCADENZE

Si avvicina il termine per l'invio dello spesometro relativo alle operazioni poste in essere nel corso del 2012.

Come, infatti, ha chiarito l'agenzia delle Entrate con i comunicati stampa del 7 e dell'8 novembre scorso, entro il 31 gennaio 2014 gli operatori che non vi abbiano già provveduto potranno inviare la comunicazione, nonché annullare e sostituire precedenti invii, senza incorrere in alcuna sanzione.

Dopo meno di tre mesi gli operatori saranno nuovamente chiamati ad adempiere a tale obbligo di comunicazione: in assenza di una proroga, infatti, i dati relativi alle operazioni del 2013 dovranno essere trasmessi secondo i termini ordinari previsti dal provvedimento del 2 agosto scorso, vale a dire entro il 10 aprile 2014 dai contribuenti mensili ed entro il 20 aprile 2014 da quelli trimestrali.

ATTENTI A...



PAESI BLACK LIST

Addio ai vecchi modelli di comunicazione sia per le operazioni con controparti residenti o domiciliate in Paesi black list sia per gli acquisti di beni da fornitori sammarinesi. A partire dalle transazioni del 2014, le relative informazioni vanno infatti comunicate attraverso il modello di comunicazione polivalente. Nuova veste grafica, più semplice e sintetica, per le operazioni black list (da comunicare nel quadro BL), mentre restano invariati i criteri per determinare periodicità e termini di presentazione. Per gli acquisti di beni da San Marino (da riportare nel quadro SE) l'invio è ora telematico e dev'essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri, e non più entro i cinque giorni successivi a quello di registrazione della fattura di acquisto.

NORME E CIRCOLARI

Dl 31 maggio 2010, n. 78

Articolo 21

Ha istituito l'obbligo di comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate delle operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini Iva. L'obbligo era inizialmente previsto per operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro per il 2010 e a 3mila euro per il 2011. Le operazioni per cui non sussiste l'obbligo di emissione della fattura devono essere comunicate se di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva

Dl 13 maggio 2011, n. 70

Articolo 7

A fini di semplificazione, esonera dall'obbligo di comunicazione delle operazioni verso soggetti non passivi d'imposta, il cui pagamento avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate, in quanto già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria a opera degli intermediari finanziari

Circolare 24/E del 30 maggio 2011

Chiarisce diversi aspetti circa l'ambito soggettivo e oggettivo dello spesometro, identificando le categorie di operazioni e gli elementi da comunicare

DL 2 marzo 2012, n. 16**Articolo 2**

Ha eliminato, dal 2012, il riferimento alla soglia di 3.000 euro per le operazioni oggetto di fatturazione, in tal modo prevedendo l'obbligo di comunicazione per tutte le operazioni di vendita e di acquisto poste in essere. Resta, invece, confermata la soglia di 3.600 euro per le operazioni nei confronti di privati consumatori

Provvedimento direttore dell'agenzia delle Entrate 2 agosto 2013

Ha istituito il nuovo modello di comunicazione polivalente, anche per l'invio dello spesometro

Comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013

Vista la novità dell'adempimento e del modello, le Entrate hanno prorogato la scadenza per l'invio della comunicazione del 2012 al 31 gennaio 2014.

Faq pubblicate sul sito dell'agenzia delle Entrate

Il documento contiene 11 quesiti e risposte per chiarire alcuni aspetti sulle modalità di compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente.